


H P

*Accaparlante.
L'handicap fuori
dalla riserva
Mensile.
a cura dell'AIAS
Biblioteca Centro
di Documentazio-
ne sull'Handicap*

*Aut. Trib.
Bo n. 4689
del 27/11/1978
Sped. in abb.
post. / 50
Inzola (Bo)
MAGGIO 1995
N. 5/ Lire 7.000*



INNOVARE



Che cosa c'è dietro una legge, un regolamento, un decreto o una circolare? Una lettura critica di tutto quanto viene legiferato a proposito di handicap, marginalità e politiche sociali

Pericolo di legge

di Gianni Selleri

falso invalido

Il presidente della Corte dei Conti e il ministero del Tesoro hanno informato che nel 1994 sono stati effettuati 15 mila controlli per verificare la permanenza dei requisiti che danno diritto alle provvidenze economiche agli invalidi civili: vi sono state 3.000 revoche e 1.500 rinunce.

I titolari di assistenza economica a carico del ministero dell'Interno sono circa un milione e 400 mila con una spesa complessiva di 16 mila miliardi annui. Si ritiene che vi siano molti cittadini che percepiscono indebitamente pensioni, indennità e assegni e sono state emanate leggi e disposizioni amministrative per contrastare il fenomeno delle pseudoinvalidità (dichiarazioni annuali di responsabilità, nuove classificazioni e definizioni delle percentuali, Commissioni militari di controllo, ...),

ma soltanto recentemente è stato definito il sistema delle verifiche e delle revoche e sono state potenziate le Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile (DPR 698/94).

E' cominciata "l'offensiva contro i falsi invalidi", nel 1995 si prevedono 30 mila accertamenti nelle zone a più alta densità di invalidi e senza preavviso. Si tratta di un'iniziativa di moralizzazione o dell'antico pregiudizio sui "falsi mendicanti"? La risposta sarebbe troppo complessa e opinabile, interessa piuttosto chiedersi se i diritti degli handicappati sottoposti a revisione sono sufficientemente garantiti.

Una questione di "punti"

Occorre premettere che il grado di invalidità, e il diritto alle varie forme di assistenza, viene calcolato in misura percentuale e che quindi la riduzione di due o tre punti può costituire motivo di revoca. Ad esempio per ottenere l'assegno mensile di assistenza occorre, fra gli altri requisiti, avere una minorazione o un'infermità invalidante superiore al 74%, per la pensione di inabilità l'invalidità deve essere del 100%, per l'indennità di accompagnamento, oltre alla totale inabilità, è richiesto che il soggetto abbia bisogno di assistenza continuativa.

Fra le 3.000 revoche del 1994 ve ne sono moltissime decretate sulla base di una diminuzione di qualche punto della percentuale di invalidità: dal 100% al 92%, dal 76% al 72%,

dalla formulazione totalmente inabile e bisognoso di accompagnamento a quella di totalmente inabile.

E' evidente che la percentualizzazione della minorazione e le soglie fisse per le diverse tipologie di provvidenza, si prestano in molti casi ad arbitrarie o indi-mostrabili valutazioni dei parametri di definizione. Mentre infatti sarebbe facile stabilire se una persona ha subito un deficit lieve (superiore a 1/3), medio (superiore a 2/3) o grave (100%) è invece impossibile e sostanzialmente illegittimo stabilire che l'invalidità è del 95% anziché del 100%.

Accertamenti e revoche: tutte le responsabilità sono dell'invalido

In ogni caso tutti coloro che fruiscono di assegni, pensioni e indennità fondano il loro diritto su un accertamento medico-legale; si può quindi affermare che le verifiche sui requisiti costituiscono una revisione dell'amministrazione pubblica sull'operato di propri organi (Commissioni sanitarie per l'invalidità civile), che avrebbero potuto largheggiare nei riconoscimenti dell'invalidità fino a determinare diritti illegittimi. In questo senso non si può configurare una responsabilità soggettiva dell'invalido, nè d'altra parte ci dovrebbe essere "l'indebito oggettivo", cioè il diritto da parte dello Sta-

to di richiedere ciò che ha pagato. Invece la legislazione vigente stabilisce che se l'accertamento dei requisiti ha esito negativo, si verifica non solo la revoca ma anche l'obbligo di restituire le "somme indebitamente percepite". Questo spiega perchè nel 1994, oltre alle revoche, vi sono state 1.500 rinunce.

Il ministero del Tesoro e le Prefetture possono verificare in ogni momento e senza preavviso la sussistenza dei requisiti medico-legali prescritti per la concessione delle pensioni. Gli accertamenti vengono effettuati dalle Commissioni della sanità militare (ritenute più affidabili di quelle Usl). In caso di mancanza dei requisiti si dà luogo alla sospensione cautelativa del pagamento e dopo ulteriori controlli si può disporre la revoca definitiva. Contro il provvedimento di revoca gli interessati possono presentare ricorso al ministero dell'Interno che decide entro 120 giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto. In questo ultimo caso non resta che la possibilità di un procedimento davanti ad un giudice ordinario.

E' evidente che di fronte ad un meccanismo tanto perverso e borbonico le possibilità di rivalsa per il cittadino sono minime sia perchè (per scelta politica e per ragioni di bilancio) quasi tutti i ricorsi proposti per via gerarchica sono respinti, sia

perchè le prospettive di una causa civile sono troppo onerose per la maggior parte degli handicappati.

Ma oltre il danno vi è la beffa. Basta esaminare un decreto di revoca del ministero del Tesoro (modello prestampato). Si comunica al titolare della pensione, assegno o indennità che a seguito di accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto «è stato riconosciuto affetto da un grado di invalidità inferiore a quello stabilito per usufruire della provvidenza». Si chiede quindi se l'interessato acconsente alla immediata cessazione dell'erogazione e si avverte: «In caso di mancata rinuncia si procederà al completamento del procedimento fino all'eventuale emissione del provvedimento di revoca che comporterebbe: a) la ripetizione delle somme percepite dopo la data della visita; b) la ripetizione delle somme percepite nell'anno precedente alla data dell'accertamento».

Si tratta in sostanza di una vera e propria minaccia ricattatoria poichè se l'interessato non resiste non subirà danni economici, se invece propone ricorso (che quasi sicuramente non avrà esito) gli verrà imposto di restituire le somme ottenute in tutto l'anno precedente.

Si deve concludere che la "caccia ai falsi invalidi" finirà per danneggiare quelli veri. Inconsciamente?